

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UCITS V E ALTRI INTERVENTI DI MODIFICA RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

Alcune osservazioni, concernenti parti delle disposizioni diverse da quelle oggetto di consultazione, non sono riportate nella tabella: queste verranno tenute in considerazione dalla Banca d'Italia in occasione di futuri interventi normativi.

<i><b>Rispondenti</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ABI</b></li><li>- <b>AIFI</b></li><li>- <b>AIMA (Alternative Investment Management Association Ltd)</b></li><li>- <b>Assogestioni</b></li><li>- <b>Assoimmobiliare</b></li><li>- <b>Clifford Chance</b></li><li>- <b>Guber S.p.A.</b></li><li>- <b>Norton Rose Fulbright</b></li><li>- <b>Studio legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatzozzi</b></li></ul>			
---------------------------	---	--	--	--

*TITOLO I (Definizioni e Riserva di attività)*

*CAPITOLO I (Definizioni)*

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Definizioni</b>	È stato chiesto – in un’ottica di completezza e sistematicità redazionale – di inserire tra le definizioni anche il Regolamento delegato (UE) n. 438/2016 riguardante gli obblighi dei depositari.	Sì	Testo modificato.

*TITOLO II (Società di Gestione del Risparmio)*

*CAPITOLO II (Partecipazioni detenibili dalle SGR)*

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II (Disciplina delle partecipazioni detenibili)</b>	Con riferimento alla comunicazione preventiva prevista per gli incrementi/decrementi delle partecipazioni che determinino l’acquisizione/perdita del controllo della partecipata, si chiede di precisare che l’acquisizione/perdita del controllo possa avvenire in via diretta o indiretta.	Sì	Testo modificato.

	<p>Con riferimento alla nota n. 2 – che prevede che le SGR possano dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza – si chiede di precisare se, in caso di deduzione, debbano essere dedotte dal patrimonio di vigilanza solo le partecipazioni detenute in banche e società finanziarie consolidate nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza eccedenti il 50 per cento del patrimonio di vigilanza della SGR o, alternativamente, tutte le partecipazioni della specie.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La deduzione va operata con riferimento al valore totale delle partecipazioni detenute in banche e società finanziarie consolidate nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza.</p>
	<p>Si chiede di prevedere che la scelta di cui alla nota 2 non abbia carattere definitivo ma possa essere modificata dalla SGR.</p>	<p>No</p>	<p>La disciplina prevede, in generale, che le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza non debbano superare il 50% del patrimonio medesimo. È tuttavia consentito alle SGR di non applicare tale limite, deducendo le partecipazioni dal patrimonio.</p> <p>Tale scelta è effettuata dalla SGR in modo definitivo, al fine di assicurare, da un lato, la stabilità della disciplina applicabile all'intermediario e, dall'altro, che la decisione sia adottata sulla base di scelte strategiche, e non contingenti, relative allo sviluppo dell'attività di assunzione di partecipazioni.</p>

TITOLO V (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

CAPITOLO I (Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<p><b>Sezione II (Contenuto minimo del regolamento di gestione)</b></p> <p><b><i>Compenso della SGR</i></b></p>	<p>Con riferimento alla modifica regolamentare relativa all'esplicitazione, nell'ambito del compenso della SGR, della voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, si chiede di confermare che tale modifica non comporta l'applicazione dei termini di sospensiva (cfr. par. 4.4) nel caso di mera riallocazione di una quota-parte dei compensi massimi previsti dal regolamento del fondo in favore del depositario</p> <p>Riguardo alla predetta modifica regolamentare si chiede, altresì, di prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento dei regolamenti nonché la possibilità di ricorrere a un procedimento semplificato per l'approvazione della modifica.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le modifiche regolamentari consistenti nella mera riallocazione di una parte del compenso (ovvero che non incidono sull'ammontare totale degli oneri a carico degli investitori) sono soggette al regime di approvazione in via generale con l'esclusione dell'applicazione dei termini di sospensiva (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.4.). Inoltre, nel caso di fondi chiusi riservati, la predetta modifica regolamentare non è soggetta all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti, anche quando il regolamento dell'OICR attribuisca alla medesima tale competenza</p> <p>Con riferimento alle tempistiche per l'adeguamento dei regolamenti è stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).</p>
	<p>In materia di rappresentazione del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, si chiede di chiarire se nel regolamento dei fondi possa essere indicata una misura massima del predetto costo.</p>		<p>Chiarimento</p>

	Si chiede di confermare che la ripartizione del compenso tra commissione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, debba essere indicata anche nei regolamenti dei FIA immobiliari non riservati ad investitori professionali.	Chiarimento	Si conferma che anche nei regolamenti dei FIA immobiliari non riservati dovrà essere indicato il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.
	Con riferimento all'obbligo di esplicitare, nell'ambito del compenso della SGR, la voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, è stato evidenziato che la struttura di tale costo dovrebbe essere coerente con la possibilità, prevista nel Regolamento, di scindere gli incarichi di valutazione dei beni del fondo e di calcolo del valore della quota.	No	La struttura dei costi dei fondi deve caratterizzarsi, in generale, per trasparenza e semplicità. In tal senso, è preferibile includere in un'unica voce i costi sostenuti per l'insieme delle attività volte a valutare gli assets del fondo e a calcolare il valore della quota, posto che tali attività sono parte di un unico processo complesso, considerato tale anche nella disciplina comunitaria (cfr. allegato 1 e allegato 2, rispettivamente, della direttiva AIFMD e UCITS). Rimane ferma la possibilità per la SGR di delegare tali attività, in tutto o in parte, a un unico soggetto o a soggetti diversi.
	Con riferimento alla tempistica necessaria all'adeguamento al nuovo regime normativo del calcolo del valore della quota del fondo, è stato richiesto di riconoscere un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, termine entro il quale gli intermediari dovranno adeguarsi al nuovo regime normativo.	In parte	È stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).
<b>Sezione II (Contenuto minimo del regolamento di gestione)</b> <b>provvigione di Incentivo</b>	Con riferimento alla provvigione di incentivo, si chiede di non definire nel Regolamento sulla gestione collettiva i dettagli dell'algoritmo di lordizzazione.	No	La previsione di indicazioni precise sulle modalità di calcolo della provvigione di incentivo risponde a esigenze di chiarezza, uniformità e comparabilità del calcolo della stessa.
	È stato osservato un disallineamento tra il periodo di riferimento da utilizzare per il calcolo del rendimento e la base imponibile su cui dovrà essere effettuato il calcolo.	Chiarimento	Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, il periodo di riferimento da utilizzare per il calcolo del rendimento del fondo comprende il valore della quota lordo al tempo T, mentre la base imponibile su cui effettuare il calcolo è riferita al valore complessivo netto del

			fondo al tempo T-1.
	<p>Sono state formulate alcune osservazioni e richieste di chiarimento in ordine alle modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo.</p> <p>In particolare è stato chiesto di confermare che: i) tutti i compensi determinati in funzione del patrimonio del fondo (come, ad esempio, il compenso del depositario) sono calcolati sul valore complessivo netto del fondo al tempo T-1; ii) le "passività del fondo al tempo t" (cfr. nota 8 par. 3.3.1.1.) includono tutti i costi variabili calcolati con riferimento al valore del patrimonio in T-1, compresa la provvigione di incentivo maturata fino al tempo T-1.</p> <p>Inoltre, è stata evidenziata la possibilità di effetti distorsivi sul calcolo della commissione legati alla liquidazione della provvigione di incentivo e all'eventuale pagamento di cedole.</p>	Si	<p>Testo modificato.</p> <p>La revisione del testo, nel confermare le scelte di fondo poste in consultazione, è volta, da un lato, a esplicitare i principi in base ai quali le SGR calcolano la provvigione di incentivo e, dall'altro, a chiarire le modalità di calcolo della stessa per tenere conto dei rilievi emersi nel corso della consultazione.</p>
	Si chiede di precisare che la formulazione proposta non comporta la necessità di ricalcolare il valore delle quote storiche per i fondi già in essere.	Chiarimento	E' stato previsto un periodo transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).
<p><b>Sezione II (Contenuto minimo del regolamento di gestione)</b></p> <p><b><i>FIA immobiliari</i></b></p>	Si chiede di modificare il paragrafo 3.1.2 ("Politica di investimento e altre caratteristiche") coordinandolo con quanto previsto nella nota n. 51 del Titolo V, Capitolo III, Sezione V, par. 6.2.1, specificando che il livello massimo di indebitamento deve essere indicato facendo riferimento al metodo degli impegni.	Si	Testo modificato.

	<p>Si chiede di individuare un periodo transitorio per le modifiche regolamentari connesse alla modifica dei metodi di calcolo del limite di leva finanziaria, contenuti nel capitolo relativo ai limiti di investimento dei fondi, nonché di prevedere la possibilità di ricorrere a un regime semplificato per l'approvazione della modifica.</p>	<p>Sì</p>	<p>La modifica regolamentare connessa alla modifica del metodo di calcolo della leva finanziaria è soggetta al regime di approvazione in via generale con l'esclusione dell'applicazione dei termini di sospensiva (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.4.). La predetta modifica regolamentare non è soggetta all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti, anche quando il regolamento dell'OICR attribuisca alla medesima tale competenza</p> <p>Con riferimento alle tempistiche per l'adeguamento dei regolamenti è stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).</p>
	<p>Si chiede di rivedere la metodologia di calcolo degli impegni (di cui all'art. 8 del Regolamento delegato 231/2013) escludendo dal relativo computo l'attività di copertura (<i>hedging</i>) avendo la stessa carattere non residuale negli attivi dei FIA immobiliari.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Le metodologie di calcolo degli impegni sono contenute in un regolamento comunitario, la cui interpretazione esula dalle competenze della Banca d'Italia. Si fa presente che questioni interpretative di norme comunitarie possono essere sottoposte all'ESMA, che ha previsto una specifica procedura.</p>
<p><b>Sezione II (Contenuto minimo del regolamento di gestione)</b></p> <p><b>Depositario</b></p>	<p>È stato richiesto di allineare il paragrafo 4.1.2 (contenente le informazioni sul depositario da fornire nel regolamento del fondo) con il Titolo VIII, Capitolo II, par. 2 (in tema di rapporti tra depositario e gestori).</p> <p>In particolare, è stato richiesto di eliminare dal contenuto minimo del regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la facoltà, attribuita al gestore, di revocare l'incarico del depositario in qualsiasi momento;</li> <li>(ii) il preavviso minimo di sei mesi previsto per la rinuncia all'incarico da parte del depositario.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Il mantenimento delle previsioni citate tra i criteri di redazione del regolamento del fondo risponde all'esigenza di mantenere adeguati presidi per i fondi <i>retail</i> volti a regolare il rapporto tra la SGR e il depositario. Scelte diverse potranno essere effettuate dalla SGR nel caso di fondi riservati, a cui i criteri di redazione dei regolamenti non si applicano.</p>

<b>Esternalizzazione del calcolo del valore della quota</b>	È stato chiesto di esentare i gestori che intendano esternalizzare al depositario il calcolo del valore della quota dalla comunicazione preventiva (cfr. art. 50 del Regolamento Congiunto) nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, tale attività fosse già svolta dal depositario in regime di affidamento.	Sì	È stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).
---	--	----	---

TITOLO V (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

CAPITOLO II (Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione III (Modifiche regolamentari)</b> <i>Modifiche regolamentari approvate in via generale</i>	Con riferimento alla modifica proposta in consultazione avente ad oggetto l'obbligo di illustrare gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrati le richieste di variazioni regolamentari che influiscano sulle caratteristiche del fondo o modificano il regime delle spese, si chiede di escludere il predetto obbligo illustrativo nel caso di: a) modifiche meramente formali; b) modifiche richieste da mutamenti normativi.	In parte	Testo modificato per quanto riguarda le modifiche richieste da mutamenti normativi. Eventuali modifiche formali non sono soggette alla normativa, che è applicabile solo alle variazioni del regolamento che incidono sulle caratteristiche o sul regime delle spese del prodotto.



TITOLO V (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

CAPITOLO III (Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione VI (FIA riservati) FIA che investono in crediti</b>	Ai fini del calcolo del limite di concentrazione nei confronti della stessa controparte, è stato chiesto di chiarire il significato del termine "patrimonio".	Chiarimento	Con il termine "patrimonio" si intende il valore del patrimonio versato cui vanno sommati gli impegni (cfr. art. 10, comma 7, del D.M. n. 30/2015).
	È stato chiesto di eliminare la nota n. 58 (che prevede che i fondi neocostituiti possono derogare al limite di concentrazione degli investimenti per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività) e di stabilire che il limite di concentrazione nei confronti della stessa controparte sia verificato solo a partire dalla fine del periodo di investimento del fondo.	No	In generale, i limiti prudenziali devono essere applicati e rispettati nel continuo. Limitate deroghe sono ammissibili solo nella fase iniziale di vita del fondo.

TITOLO V (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

CAPITOLO IV (Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II (Criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio del fondo)</b>	Nel paragrafo 1.2 ("Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore della quota") si chiede di sostituire il termine "affidare" con "delegare".	Sì	Testo modificato.

TITOLO VI (Operatività transfrontaliera)

CAPITOLO V (OICR di credito: FIA UE in Italia)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<p><b>Disposizioni generali</b> <i>(Ambito di applicazione)</i></p>	<p>Posta l'esclusione del credito al consumo, si chiede di chiarire se l'ambito oggettivo dell'attività di "investimento in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori, in Italia", coincida con l'attività di concessione di finanziamenti di cui all'art. 2, comma primo, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2015.</p> <p>In particolare, si chiede di chiarire se l'acquisto di crediti a titolo oneroso possa essere liberamente svolto dai FIA ivi inclusi i FIA UE non muniti dei requisiti e/o che non siano stati abilitati ad investire in crediti a valere sul proprio patrimonio.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Premesso che l'interpretazione di norme di legge esula dalle competenze della Banca d'Italia, si osserva che il TUB e i relativi provvedimenti di attuazione riconducono nell'ambito della riserva di attività di concessione di finanziamenti anche l'acquisto di crediti a titolo oneroso, nei limiti di quanto previsto dal DM 53/2015.</p> <p>In tal senso, appare coerente con una interpretazione logico-sistematica dell'art. 46-ter TUF far coincidere l'ambito di applicazione oggettivo di questa norma con l'attività di concessione di finanziamenti di cui all'art. 106 TUB.</p>
	<p>È stato osservato che alcuni fondi di credito costituiscono società interamente controllate la cui attività consiste nell'erogazione di finanziamenti. È stato chiesto di confermare che tale struttura è compatibile con la disciplina italiana e che, in particolare, la società controllata può legittimamente svolgere l'attività di concessione di finanziamenti in considerazione del fatto che è controllata da un FIA UE di credito all'uopo abilitato.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Il sistema delle riserve delineato dal TUB e dal TUF richiede che l'attività di concessione di finanziamenti sia esercitata da soggetti autorizzati. A tal fine, non è sufficiente per concedere legittimamente finanziamenti al pubblico la circostanza che l'ente (non autorizzato) che esercita la predetta attività sia controllato da un soggetto abilitato.</p>

	<p>Si chiede di confermare che le fattispecie rientranti nei seguenti casi non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni:</p> <p>a) il FIA UE abbia "offerto" il finanziamento al prenditore mediante la presenza di personale incaricato dallo stesso FIA in Italia; o</p> <p>b) il FIA UE abbia prestatato il finanziamento a seguito di un'iniziativa commerciale rivolta al prenditore italiano, contenente un invito a concludere il contratto di finanziamento, contratto il quale sia poi stato concluso all'estero ovvero "a distanza".</p>	Chiarimento	La questione riguarda in generale l'ambito della riserva di concessione di finanziamenti (disciplinato dall'art. 106 TUB) ed esula, pertanto, dalla disciplina sottoposta a consultazione.
<b>Condizioni per operare in Italia (Condizioni)</b>	Con riferimento alla condizione di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1 (autorizzazione del FIA UE a erogare finanziamenti), è stato chiesto di chiarire come la stessa possa essere soddisfatta quando l'attività di erogazione di finanziamenti non è soggetta ad autorizzazione nel paese di origine del FIA UE istante.	Chiarimento	Nel caso in cui l'investimento in crediti (inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio) non sia oggetto di specifica autorizzazione nel paese di origine del FIA UE istante, è sufficiente fornire un parere legale dal quale risulti l'assenza di preclusioni all'esercizio dell'attività di concessione di crediti.
	Con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1 (forma chiusa del FIA UE), si chiede se la stessa possa essere soddisfatta anche nel caso di fondi aperti in possesso di meccanismi di "redemption" delle quote/azioni molto rigidi e stringenti.	No	L'art. 46-ter, lettera b), TUF prevede espressamente che il FIA UE istante abbia forma chiusa. Risulta, pertanto, irrilevante che il FIA UE aperto posseda meccanismi di redemption stringenti, rilevando la natura (chiusa) dello stesso.
	È stato chiesto di chiarire che il requisito di equivalenza dei limiti di contenimento e frazionamento del rischio dei FIA UE rispetto a quelli italiani (lettera c) del paragrafo 2.1) va inteso, non nel senso di una totale coincidenza, ma di un sufficiente grado di similarità – da valutarsi caso per caso – tale da potersi ragionevolmente ritenere idoneo a	Chiarimento	Per evitare disparità di trattamento, i limiti prudenziali applicabili ai FIA UE devono essere coincidenti o più severi di quelli previsti per i FIA di credito italiani. Ne consegue che i FIA UE, per concedere finanziamenti in Italia, dovranno rispettare le norme di contenimento e frazionamento del rischio

	<p>salvaguardare, secondo un giudizio complessivo, l'obiettivo del contenimento del rischio. A tale riguardo, è stato tra l'altro chiesto di non applicare la previsione secondo cui i crediti in cui investe il fondo non possono avere durata superiore a quella del fondo stesso.</p>		<p>di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione V, par. 5 e Sezione VI rispettivamente per i fondi <i>retail</i> e per quelli riservati. Qualora tali limiti non siano disciplinati nella normativa del paese di origine, è sufficiente che gli stessi siano previsti nel regolamento/statuto del FIA UE istante.</p>
<p><b>Procedura (Divieto di investire in crediti)</b></p>	<p>Si chiede di chiarire i motivi e le valutazioni in base ai quali la Banca d'Italia può vietare ai FIA UE di investire in crediti, soprattutto nel caso di requisiti non suscettibili di un apprezzamento oggettivo (e.g. programma di attività).</p>	<p>In parte</p>	<p>Tra i documenti da allegare all'istanza è stato espunto il programma di attività.</p> <p>Con riferimento alla valutazioni che verranno effettuate dalla Banca d'Italia ai fini dell'eventuale divieto all'investimento in crediti, si evidenzia che la stessa terrà conto della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa quali, ad esempio, il rispetto del requisito di equivalenza nonché l'assoggettamento del gestore a vigilanza.</p> <p>Si fa inoltre presente che, fermi restando i controlli in materia di trasparenza, la Banca d'Italia non esercita la vigilanza prudenziale nei confronti del FIA UE e della relativa società di gestione.</p>
	<p>Si chiede di prevedere l'obbligo per la Banca d'Italia di inviare ai FIA UE istanti una comunicazione che attesti la completezza delle informazioni trasmesse in occasione dell'istanza di cui al paragrafo 2.2 e di far decorrere il termine di 60 giorni da tale momento.</p> <p>È stato richiesto, altresì, di estendere la medesima previsione anche nell'ipotesi di cui al paragrafo 3.2 ("Modifica delle informazioni comunicate").</p>	<p>Sì</p>	<p>Testo modificato.</p>

<p align="center"><b>Procedura (Documenti allegati all'istanza)</b></p>	<p>È stato chiesto di poter fornire – in occasione della comunicazione di cui al paragrafo 2.2 – documenti alternativi alle attestazioni delle autorità di vigilanza capaci, comunque, di fornire evidenze delle circostanze da provare, quali, ad esempio, pareri legali.</p>	<p align="center">In parte</p>	<p>Il testo è stato in parte riformulato per tenere conto delle proposte.</p>
<p align="center"><b>Procedura (Side letters)</b></p>	<p>Con riferimento al contenuto delle <i>side letters</i> (cfr. n. 7 del paragrafo 2.2), si chiede di uniformarsi alla prassi invalsa sui mercati internazionali in materia di informazioni da comunicare alle autorità di vigilanza ai fini dell'ottenimento del passaporto ex art. 23 della AIFMD. Di conseguenza si chiede di precisare che le informazioni da inviare alla Banca d'Italia sono, unicamente, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità astratta di prevedere trattamenti preferenziali per determinati investitori;</li> <li>b) condizioni al ricorrere delle quali i predetti trattamenti preferenziali possono essere accordati;</li> <li>c) qualora tali trattamenti siano previsti, esempi concreti dei trattamenti preferenziali.</li> </ul>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>Le informazioni relative alle <i>side letters</i> riguardano esclusivamente la possibilità di rimborsare le quote in anticipo e/o eventuali trattamenti preferenziali in favore di alcuni investitori (con l'indicazione delle condizioni al ricorrere delle quali tali trattamenti sono accordati).</p>
<p align="center"><b>Procedura (Programma di attività)</b></p>	<p>È stato chiesto di non prevedere, ai fini dell'avvio dell'operatività, l'invio di un programma di attività.</p>	<p align="center">Sì</p>	<p align="center">Testo modificato.</p>
<p align="center"><b>Procedura (Lingua dei documenti)</b></p>	<p>Si chiede di precisare che i documenti originali potranno essere forniti anche e solo in inglese.</p>	<p align="center">Sì</p>	<p align="center">Testo modificato.</p>

<p align="center"><b>Procedura (Relazione annuale e semestrale)</b></p>	<p>È stato chiesto di specificare se l'invio della relazione annuale e semestrale si riferisca al FIA UE o al GEFIA UE ovvero ad entrambi (cfr. punto n. 6 del paragrafo 2.2).</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>La società di gestione è tenuta ad inviare esclusivamente la relazione annuale e, se pubblicata, la relazione semestrale del FIA UE.</p>
<p align="center"><b>Procedura (FIA UE multi-comparto)</b></p>	<p>In base al paragrafo 2.2 è possibile che la comunicazione preventiva riguardi un comparto del FIA UE; in tal caso, si chiede di prevedere forme di “fast-track” per nuovi comparti di FIA UE già legittimamente operanti in Italia all’esito della procedura di comunicazione preventiva. Si propone, in particolare, di prevedere una procedura dalla durata ridotta (30 giorni piuttosto che 60) nonché la produzione di una documentazione semplificata.</p>	<p align="center">In parte</p>	<p>Fermi restando i termini del procedimento previsti, la norma è stata modificata per prevedere che nel caso in cui si intenda richiedere l’abilitazione all’attività di concessione di finanziamenti per un comparto di un FIA UE già operante in Italia, alla comunicazione di cui al paragrafo 2.2. potrà non essere allegata la documentazione riguardante il gestore.</p>
<p align="center"><b>Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate (Modifica delle informazioni comunicate)</b></p>	<p>Si chiede di individuare nel dettaglio il perimetro delle informazioni la cui modifica necessita della comunicazione prevista al paragrafo 3.2 (“Modifica delle informazioni comunicate”).</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>Le informazioni oggetto di comunicazione in caso di loro modifica riguardano quelle comunicate in occasione della presentazione dell’istanza per operare in Italia.</p>
<p align="center"><b>Interferenze con la Legge n. 130/1999  (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”)</b></p>	<p>Si chiede di chiarire il significato della locuzione “fondi comuni di investimento” contenuta nell’art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 130/1999 specificando se la stessa includa solo i FIA italiani ex art. 46 bis TUF o anche quelli UE ex art. 46-ter TUF.</p>	<p align="center">Chiarimento</p>	<p>L’interpretazione di norme di legge, quale quella richiesta, esula dalle competenze della Banca d’Italia.</p>

TITOLO VIII (Depositario di OICR e di Fondi Pensione)

CAPITOLO I (Autorizzazione del depositario di OICR e di fondi pensione)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II (Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR)</b>	È stato richiesto di modificare la previsione secondo cui il depositario deve identificare gli eventuali conflitti di interesse e comunicarli agli investitori per allinearla all'art. 23 della AIFMD e all'allegato I, schema A, punto 2 della Direttiva UCITS V, che prevedono che tale obbligo di comunicazione sia adempiuto dal gestore nell'ambito del processo di commercializzazione. È stato richiesto, altresì, di specificare le modalità con cui tali obblighi informativi devono essere soddisfatti dal gestore.	Chiarimento	Si fa presente che la disposizione in oggetto non dà attuazione alle norme comunitarie citate, ma riprende pressoché testualmente gli articoli 21, paragrafo 10 e 25 delle direttive AIFMD e UCITS V. Con riferimento alla definizione delle modalità con cui gli obblighi informativi in oggetto dovranno essere espletati dal gestore, si evidenzia che la definizione di tali modalità esula dalle competenze della Banca d'Italia.
	È stato richiesto di modificare, e semplificare, il par. 1, secondo capoverso, numero 7, romanino iv) – che prevede regole organizzative relative alle verifiche effettuate dal depositario sulla correttezza del calcolo del valore della quota del fondo - al fine di allinearla ai considerando del Regolamento delegato (UE) 2016/438.	Chiarimento	Le modifiche proposte non appaiono modificare la portata della disposizione, che non risulta in contrasto con quanto previsto dalle norme comunitarie.
<b>TITOLO VIII (Depositario di OICR e di Fondi Pensione)</b>			
<b>CAPITOLO II (Relazione tra SGR, SICAV o SICAF e Depositario)</b>			
ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO

<b>Commenti generali</b>	È stato chiesto di prevedere un requisito di adeguatezza patrimoniale minimo in capo ai soggetti ai quali il gestore esternalizza il calcolo del valore della quota.	No	Si fa presente che l'ordinamento non attribuisce alla Banca d'Italia il potere di prevedere requisiti patrimoniali in capo ai soggetti verso i quali sia esternalizzato il compito di calcolare il valore della quota.
<b>Rapporti con il depositario</b>	Si chiede di limitare l'applicazione della procedura di nomina del depositario di cui all'art. 22 del Regolamento delegato (UE) n. 438/2016 solo ai casi di conferimento di nuovi incarichi.	Chiarimento	La procedura di nomina prevista dal Regolamento delegato si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.
	In caso di rinnovo dell'incarico nonché nell'ipotesi di istituzione di nuovi fondi per i quali non muti il depositario, è stato chiesto di considerare adeguate le procedure di controllo già adottate dai gestori.	No	Con riferimento al rinnovo dell'incarico nonché all'istituzione di nuovi fondi per i quali non muti il depositario, si applica la procedura decisionale, di cui al Capo 4 del Regolamento delegato (UE) n. 438/2016, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.
	Con riferimento a quanto disposto dall'art. 21, lettera b), del Regolamento delegato (UE) n. 438/2016, si chiede di specificare che il termine "personale" si riferisce al solo personale facente parte della struttura organizzativa che, nell'ambito dell'intermediario, è deputata alla specifica funzione di depositario.	Chiarimento	Fermo restando che non compete alla Banca d'Italia fornire interpretazioni di disposizioni comunitarie, si osserva che da una lettura testuale il riferimento al "personale" di cui all'art. 21 lettera b) del Regolamento delegato (UE) n. 438/2016, sembra riferirsi al soggetto che svolge le funzioni di depositario e non solo alla struttura organizzativa deputata allo svolgimento dell'incarico.

**TITOLO VIII (Depositario di OICR e di Fondi Pensione)**

**CAPITOLO III (Obblighi del Depositario)**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b> (Sì/No/In parte/Chiarimento)	<b>COMMENTO</b>
------------------	---------------------	--	-----------------



<b>Sezione III (Obblighi di custodia e di verifica della proprietà)</b>	È stato proposto di modificare l'ultimo capoverso della sezione in commento, espungendo la locuzione "per conto dello stesso gestore".	SI	Testo modificato.
<b>Sezione IV (Altri obblighi)</b>	È stato proposto di modificare la nota n. 21 della sezione in esame e di estendere le previsioni ivi contenute anche ai depositari di OICVM.	SI	Testo modificato.
<b>Sezione V (Delega delle funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR)</b>	È stato chiesto di non estendere ai depositari di FIA la disciplina prevista dall'art. 17 del Regolamento UCITS (ai sensi del quale il depositario deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo delegato, le attività dell'OICVM non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del terzo delegato).	No	Tra gli obiettivi delle modifiche proposte vi è quello di rendere omogeneo il <i>framework</i> regolamentare di OICVM e FIA anche al fine di realizzare un quadro normativo organico e coerente per tutto il settore del risparmio gestito.
<b>Sezione VI (Riuso dei beni dell'OICR)</b>	È stato chiesto di modificare il paragrafo in commento, al fine di allinearlo a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 7 della Direttiva 2014/91/UE (UCITS V).	Chiarimento	Le modifiche proposte non appaiono modificare la portata della disposizione, che risulta già allineata alla Direttiva UCITS V.

ALLEGATO II.5.1 (Patrimonio di Vigilanza)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II (Struttura e composizione del patrimonio di vigilanza)</b>	È stato chiesto di modificare il paragrafo 10.1 (“Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza”) al fine di allinearlo con quanto previsto in tema di limiti all’assunzione di partecipazioni (cfr. nota 2 del Titolo II, Capitolo II, Sezione II, Paragrafo 2).	Sì	Testo modificato.
ALLEGATO IV.6.1 (Prospetti contabili dei fondi comuni di investimento aperti (OICVM e FIA aperti)) Relazione di gestione del fondo – Nota integrativa – Parte C			
ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione IV.3 (Remunerazioni)</b>	È stato chiesto di non estendere gli obblighi informativi previsti dalla direttiva UCITS V per gli OICVM ai gestori di FIA, soggetti alla direttiva AIFMD.	No	Tra gli obiettivi delle modifiche proposte vi è quello di rendere omogeneo il <i>framework</i> regolamentare di OICVM e FIA anche al fine di realizzare un quadro normativo organico e coerente per tutto il settore del risparmio gestito.
	Si chiede di modificare l’alinea numero 1 della Sezione IV. 3, ed, in particolare, di: a) eliminare il riferimento alla “ <i>provvigione di incentivo corrisposta dall’OICVM o dal FIA</i> ”; e b) di inserire l’obbligo di rendere noti i costi sostenuti in caso di delega dell’attività di gestione di portafoglio o del rischio.	No	Con riferimento alla lettera a), l’obbligo informativo in questione non può essere eliminato in quanto imposto da una norma comunitaria (cfr. art. 69, paragrafo 3 della UCITS V). Anche in questo caso, per ragioni di omogeneità e coerenza regolamentare, l’obbligo in esame è stato esteso ai FIA. Con riferimento alla lettera sub b), non si ritiene opportuno inserire un onere non richiesto dalla normativa. Peraltro, lo stesso non risulta coerente con la

			disciplina della remunerazione che si riferisce solo al personale della società di gestione.
	<p>Si chiede di allineare il paragrafo in commento alle disposizioni contenute nell'art. 69, paragrafo 3 della UCITS V) e all'art. 22, paragrafo 2, lett. e) e f), della AIFMD ed, in particolare di:</p> <p>a) eliminare l'alinea 2 della Sezione IV.3 (contenente l'obbligo di fornire informazioni sulla remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell'OICVM o del FIA); e</p> <p>b) modificare l'alinea 4 della Sezione IV.3. (contenente l'obbligo di indicare la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o al FIA).</p> <p>È stato osservato che entrambi gli obblighi risultano eccessivamente onerosi per i gestori.</p>	In parte	<p>La richiesta sub lettera a) non può essere accolta. Tutte le informazioni elencate nell'art. 107, paragrafo 1, del Regolamento 231/2013, infatti, devono essere fornite dal gestore. Tale interpretazione, risulta coerente sia dal lato formale (cfr. art. 107, paragrafo 1, del Regolamento 231/2013 in combinato disposto con l'art. 22, paragrafo 2, lettera e) della AIFMD) sia dal lato sostanziale (la scelta di fornire solo alcune informazioni non assicurerebbe, infatti, un livello adeguato di <i>disclosure</i>).</p> <p>Con riferimento alla richiesta sub b), il testo è stato modificato.</p>
	<p>Con riferimento alle modifiche apportate agli schemi dei prospetti contabili degli OICR di cui agli Allegati IV. 6.1, IV.6.2, IV.6.3. e IV.6.3-bis, si chiede di esplicitare che tali modifiche si applicano ai prospetti redatti dai gestori dopo il 30 giugno 2017.</p>	Si	È stato previsto un regime transitorio (cfr. art. 8 del Provvedimento).